

Attività di venericoltura e approvazione della Carta Ittica Regionale

T.A.R. Veneto, Sez. IV 25 luglio 2023, n. 1116 - Raiola, pres.; Avino, est. - Consorzio AL.M.E.C.A. e società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C. (avv. Toffanin) c. Regione del Veneto (avv.ti Cusin, Drago, Peagno e Quarneri).

Agricoltura e foreste - Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne - Attività di venericoltura - VAS - Approvazione della Carta Ittica Regionale - Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il consorzio AL.M.E.C.A. e la sua consorziata società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C., professandosi titolari di concessioni demaniali nelle aree marittime e lagunari del Veneto ottenute per l'espletamento dell'attività di venericoltura, hanno impugnato le deliberazioni in epigrafe a mezzo delle quali la Giunta regionale del Veneto ha proceduto alla:

- *“adozione della Carta Ittica Regionale di cui all'articolo 5 della L.R. n. 19/1998 ai fini dell'avvio delle consultazioni previste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e della D.G.R. n. 791 del 31 marzo 2009”* (cfr. la d.G.R. n. 1042 del 28 luglio 2021);

- *“approvazione delle modalità di recepimento delle osservazioni pervenute nell'ambito della fase di consultazione con il pubblico prevista dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Carta Ittica Regionale ai fini dell'acquisizione del parere motivato da parte della Commissione Regionale VAS, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e della DGR n. 791 del 31 marzo 2009”* (vd. la d.G.R. n. 881 del 19.07.2022).

2. L'impugnativa è affidata a due motivi così rubricati: *“1) Eccesso di potere – violazione di norme attive a tutela degli interessi degli operatori economici – contraddittorietà manifesta; 2. Eccesso di potere per sviamento - violazione di norme costituzionali a tutela della proprietà privata e confusione con la proprietà demaniale - contraddittorietà manifesta”*.

In sintesi i ricorrenti hanno contestato le prime fasi del procedimento di valutazione ambientale strategica (c.d. v.a.s.) cui è stata sottoposta la proposta di carta ittica regionale (nel prosieguo anche c.i.r.), strumento programmatico con il quale la Regione Veneto ha inteso accertare la consistenza del proprio patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque regionali, individuando al contempo i criteri che devono ispirare il razionale sfruttamento degli stessi (ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/1998).

Nello specifico il ricorso contesta i provvedimenti che hanno segnato l'avvio della c.d. fase n. 5 della procedura di v.a.s., fase dedicata alla consultazione e partecipazione degli *stakeholders* pubblici e privati. Secondo i ricorrenti, che si sono riservati di individuare più specifici vizi al momento dell'approvazione della c.i.r., gli atti impugnati sarebbero illegittimi anzitutto nella parte in cui, approvando alcune osservazioni pervenute da una ditta privata (la società cooperativa Delta Scano), avrebbero ingiustificatamente inserito tra le aree potenzialmente idonee alla venericoltura anche dei siti che, all'opposto, dovrebbero reputarsi interdetti in quanto destinati ad aree cc.dd. *nursery*. A tal proposito i ricorrenti hanno infatti chiarito che siffatte aree, avendo speciali caratteristiche idonee alla produzione di stadi giovanili di vongola, non potrebbero essere date in concessione a singole imprese (nel caso di specie la cooperativa Delta Scano), ma all'opposto dovrebbero invece svolgere un ruolo collettivo finalizzato alla massima produzione di stadi giovanili di vongola da distribuire equamente tra tutte le imprese del settore. L'accoglimento dell'osservazione della Delta Scano si porrebbe dunque in contrasto con il principio di salvaguardia di tali aree a vantaggio di tutti gli operatori, senza possibilità di privilegiarne alcuni soltanto.

L'illegittimità degli atti impugnati è stata dedotta anche sul rilievo per cui essi avrebbero escluso dalla possibilità di allevamento alcune aree private, così arrecando danni gravissimi agli allevatori che, attualmente, le sfrutterebbero per l'attività di acquacoltura: e ciò avrebbe leso la proprietà privata e la libertà di iniziativa economica, vale a dire due diritti fondamentali tutelati a livello costituzionale ed internazionale.

3. Con un successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 14.3.2023 e poi depositato il 28.3.2023, i ricorrenti hanno contestato la delibera della Giunta regionale che, dando atto dell'avvenuta conclusione della v.a.s. sulla proposta di carta ittica regionale, ne ha infine approvato i documenti costitutivi, provvedendo pure a prorogare la durata delle concessioni per la venericoltura attualmente in essere. I motivi aggiunti hanno altresì contestato il regolamento regionale n. 1/2023 per la pesca e l'acquacoltura, nella parte in cui (art. 37) avrebbe introdotto nuove modalità di regolamentazione dell'attività di acquacoltura in aree private limitando o impedendo l'utilizzo delle stesse.

I motivi aggiunti sono affidati alle doglianze qui di seguito epigrafate: *“1) Eccesso di potere – violazione di norme attive*



a tutela degli interessi degli operatori economici – contraddittorietà manifesta; 2. Eccesso di potere per sviamento - violazione di norme costituzionali a tutela della proprietà privata e confusione con la proprietà demaniale - contraddittorietà manifesta”.

In sintesi i ricorrenti hanno sostanzialmente ribadito i motivi del ricorso introduttivo, contestando la decisione, a loro dire politica, di individuazione delle aree da ritenersi idonee all'allevamento rispetto a quelle che tali non sarebbero. Nello specifico, la Regione avrebbe proceduto ad approvare le osservazioni di molti operatori privati del settore (tra i quali la Coop. Delta Scano) introducendo siti potenzialmente sfruttabili i quali, tuttavia, sarebbero stati individuati senza il supporto di studi sistematici ovvero di verifiche oggettive in ordine alla loro effettiva idoneità alla venericoltura. Conseguentemente l'Amministrazione, approvando la c.i.r., avrebbe contraddittoriamente escluso aree idonee e produttive attualmente coltivate, e in pari tempo avrebbe incluso siti ove non sarebbe ammissibile la venericoltura a beneficio soltanto di pochi operatori del settore.

In via istruttoria i ricorrenti hanno pure invocato l'esperimento di una verifica ovvero di una c.t.u. al fine di accertare la reale produttività delle aree rimaste escluse dall'approvazione della c.i.r., nonché per verificare la effettiva sussistenza di criteri oggettivi alla base della decisione di escludere ovvero di ammettere un'area nel novero di quelle potenzialmente sfruttabili.

Reiterando il secondo motivo del ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha infine ribadito che l'approvazione dello strumento programmatico arrecherebbe ingenti danni agli allevatori, le cui aree private non sarebbero state comprese tra quelle potenzialmente sfruttabili: la carta ittica avrebbe cioè, nella sostanza, espropriato la proprietà privata, compromettendo la libertà dell'iniziativa economica privata.

4. La Regione del Veneto si è costituita in giudizio per resistere al ricorso deducendo l'irricevibilità dei motivi aggiunti, in quanto notificati oltre il termine di 60 gg. decorrenti dalla pubblicazione, nel bollettino ufficiale regionale, della delibera di approvazione della c.i.r. e del regolamento per la pesca e l'acquacoltura. Inoltre la difesa della Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di lesività degli atti oggetto di contestazione, oltreché per la genericità delle censure sollevate dai ricorrenti, e nel merito, messa in evidenza l'ampia discrezionalità di cui godrebbe l'Amministrazione nella redazione della c.i.r., l'Amministrazione ha concluso per l'infondatezza di tutte le doglianze *ex adverso* dedotte.

5. Con ordinanza cautelare n. 205/2023 la domanda di sospensiva degli atti gravati è stata respinta, nell'assenza dell'attualità del danno lamentato.

6. Nell'approssimarsi dell'udienza pubblica del 13.7.2023 le parti si sono scambiate le memorie conclusive a migliore illustrazione delle rispettive conclusioni.

I ricorrenti hanno in particolare evidenziato la tempestività dei motivi aggiunti, notificati entro il termine di 60 gg. fatto decorrere dal momento dell'entrata in vigore degli atti ivi contestati, che in ogni caso erano stati fatti oggetto di immediata riserva di impugnativa nello stesso ricorso introduttivo. E nel merito essi hanno replicato alle deduzioni della Regione concludendo per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

L'Amministrazione regionale ha contestato diffusamente tali assunti evidenziando, in via preliminare, che i ricorrenti avrebbero comunque perso interesse alla decisione del ricorso introduttivo essendo gli atti ivi impugnati ormai superati dalla delibera di approvazione della carta ittica regionale.

7. Alla detta udienza pubblica il Tribunale ha rilevato d'ufficio la sussistenza di alcune possibili cause di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, che da un lato non risultano notificati ad almeno un controinteressato -vale a dire la società cooperativa Delta Scano-, e dall'altro lato nemmeno chiariscono verso quali aree siano indirizzate le censure dei ricorrenti e quale sarebbe il loro interesse concreto ed attuale in relazione ai siti avuti in concessione per l'attività di venericoltura anche attualmente esercitata.

La causa, dopo l'approfondita discussione dei legali delle parti, è infine passata in decisione.

8. Il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile, mentre i motivi aggiunti sono irricevibili.

9. *Sul ricorso introduttivo.*

Con il gravame introduttivo la parte ricorrente ha contestato la legittimità della d.G.R. n. 1042/2021, che adottando gli elaborati costituenti la proposta di carta ittica regionale, ha dato avvio alla fase n. 5 del procedimento di valutazione ambientale strategica -delineato nell'allegato 'A' alla d.G.R. n. 791/2009-, ossia allo stadio procedimentale preposto alla consultazione sia dei soggetti pubblici competenti in materia ambientale, invero già coinvolti nella fase di consultazione preliminare, e sia, più in generale, di tutti gli altri interessati alle sorti della carta ittica regionale. Inoltre sono stati contestati gli esiti della detta fase n. 5 confluiti nella d.G.R. n. 881/2022, la quale ha approvato una tabella riepilogativa delle 75 osservazioni pervenute ai fini della successiva fase di formulazione del parere motivato da parte della Commissione regionale per la V.A.S..

9.1. Nello specifico, con il primo motivo i ricorrenti hanno messo in rilievo il carattere asseritamente ingiustificato ed incongruente dell'approvazione di un'osservazione alla proposta di c.i.r. pervenuta da parte della cooperativa Delta Scano. Quest'ultima ha chiesto di *“estendere la venericoltura nell'area classificata come nursery del porto canale all'interno delle dighe foranee fra isola Albarella e Scanno Cavallari, come da cartografia allegata”*, ove anche attualmente esercita la propria attività, e il valutatore regionale della v.a.s. ha accolto la proposta con l'indicazione di provvedere

all'integrazione mediante l'estensione della zona di venericoltura nell'area di porto canale tra Albarella e Scanno Cavallari, sull'assunto per cui *“si concorda con la controdeduzione, la superficie in ampliamento non interferisce con aree sensibili all'attività”* (vedasi l'osservazione contenuta nel punto 31 della tabella allegata alla d.G.R. n. 881/2022). Secondo la parte ricorrente l'approvazione di tale osservazione contrasterebbe sia con l'allegato 'U' della delibera di adozione della c.i.r. e sia con la d.G.R. n. 2948/2007, atteso che entrambi questi provvedimenti escluderebbero le aree cc.dd. *nursery* dalla possibilità di essere sfruttate economicamente, e tanto avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione a negare l'accoglimento di tale osservazione che si risolve, in definitiva, in un vantaggio ingiustificato per la sola Cooperativa Delta Scano.

La censura è inammissibile attesa la mancata evocazione in giudizio della Cooperativa Delta Scano.

Quest'ultima è evidentemente controinteressata all'accoglimento del ricorso nella parte che ha messo in discussione la legittimità dell'approvazione della sua osservazione al piano di settore, e questo in ragione del pregiudizio che discenderebbe dal mancato inserimento della detta area tra quelle che la cartografia di piano della carta ittica della Regione Veneto prevede come aree potenzialmente oggetto di concessione e/o autorizzazione allo sfruttamento.

Nel processo amministrativo, è noto, la figura del controinteressato assurge a proiezione processuale della titolarità di interessi sostanziali antagonistici rispetto a quello fatto valere in giudizio dal ricorrente, e presuppone il positivo riscontro, oltre che dell'indicazione nominativa dell'interessato nel provvedimento (c.d. elemento “formale”), anche e soprattutto di *“un elemento sostanziale, rappresentato dalla coagulazione, prodotta in via diretta e immediata dal provvedimento, di un interesse sostanziale analogo e contrario a quello che informa la posizione del ricorrente, di contro specularmente interessato all'abbattimento dell'atto (ex multis cfr: Cons. Stato IV, 12.4.2017 n. 1701)”* (vd. in questo senso T.A.R. Molise, I, n. 168/2023, n. 211/2022 e n. 141/2022).

Nel caso di specie sussiste di certo l'elemento “formale” richiesto per l'individuazione del controinteressato, atteso che quest'ultimo è stato espressamente e univocamente identificato nel corpo del provvedimento (cfr. l'allegato A alla d.G.R. n. 881/2022, pag. 9, osservazione n. 31). E la stessa parte ricorrente è a conoscenza dell'identità del controinteressato tanto da citarlo nel corpo del ricorso senza tuttavia evocarlo in giudizio.

Ancor più chiara si presenta l'esistenza del soggetto controinteressato sotto l'aspetto sostanziale.

Difatti la Cooperativa Delta Scano ha presentato l'osservazione n. 31 proprio al fine di perpetrare l'attività di venericoltura entro le aree del porto site all'interno delle dighe foranee fra isola Albarella e Scanno Cavallari. I ricorrenti, nel loro atto introduttivo del giudizio (a pag. 7), danno atto dell'ampio contenzioso che negli anni trascorsi li ha opposti proprio alla ditta Delta Scano, all'indomani del rilascio a quest'ultima dell'autorizzazione allo spostamento, all'interno dei moli foranei dello sbocco a mare del Po di Levante, in un'area asseritamente interdotta perché appunto naturalmente deputata a *nursery*, di una parte della concessione demaniale rilasciata dall'Amministrazione. Sempre i ricorrenti ricordano che la Cooperativa Delta Scano, violando l'interesse della comunità dei molluschicoltori, continuerebbe ad oggi ad operare l'attività di venericoltura in tali aree a seguito della pronuncia di questo Tribunale n. 52/2021, che ha rigettato il ricorso R.G. n. 1100/2008 proposto dal Consorzio AL.M.E.C.A. e dalla società agricola Moceniga Pesca al fine di contestare la legittimità del titolo concessorio che attualmente legittima la Delta Scano all'attività di acquacoltura entro le aree oggetto di contestazione.

La Cooperativa Delta Scano va pertanto individuata come soggetto controinteressato anche in senso sostanziale, e dalla sua mancata evocazione in giudizio discende l'inammissibilità del ricorso introduttivo nella parte (primo motivo di ricorso) dedicata a contestare la legittimità della d.G.R. n. 881/2022 che ha recepito l'osservazione n. 31, proposta dalla controinteressata e da ultimo confermata dalla Commissione tecnica di v.a.s. con il parere n. 252/2022 allegato alla d.G.R. n. 1747/2022 di definitiva approvazione della c.i.r..

9.2. Parimenti inammissibile si rivela il secondo mezzo.

I ricorrenti lamentano l'illegittimità della procedura di valutazione ambientale strategica cui è stata sottoposta la proposta di carta ittica regionale, adottata con d.G.R. n. 1042/2021, ritenendo che l'Amministrazione avrebbe escluso dalla possibilità di allevamento alcune aree *“aventi caratteristiche private”*, ove l'allevamento delle vongole sarebbe da tempo in essere con investimenti consistenti e con interventi manutentivi di notevole gravosità economica, inserendole tra le aree soggette a tutela ambientale e quindi non idonee alla venericoltura, ponendosi con ciò in stridente contrasto rispetto alle esigenze di tutela della proprietà privata, riconosciuta e garantita dalla legge (art. 42 Cost.).

Anche questa censura è inammissibile.

In disparte il fatto che i ricorrenti non forniscono alcuna precisa indicazione atta ad individuare tali aree asseritamente escluse dall'attività di venericoltura, rileva il fatto che non è stato allegato né dimostrato se e in quale misura le doglianze relative alla contestata fase di v.a.s. effettivamente incidano sul “regime” riservato alle aree che attualmente sono nella disponibilità dei due ricorrenti.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha infatti da tempo chiarito che *“chi lamenta l'illegittimità della procedura di VAS è tenuto a dimostrare che dagli esiti di tale procedura sia derivata l'assunzione di scelte pianificatorie lesive del proprio interesse. L'interesse a impugnare lo strumento pianificatorio non può infatti esaurirsi nella generica aspettativa a una migliore pianificazione dei suoli di propria spettanza, richiedendosi, invece che le determinazioni lesive fondanti l'interesse a ricorrere siano effettivamente condizionate, ossia causalmente riconducibili in modo decisivo, alle*

preliminari conclusioni raggiunte in sede di V.A.S., con la conseguenza che l'istante ha l'onere di precisare come e perché tali conclusioni nella specie abbiano svolto un tale ruolo decisivo sulle opzioni relative ai suoli in sua proprietà (cfr. ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 15 novembre 2016 n. 2140)” (T.A.R. Lombardia-Milano sez. II, 23.4.2020 n. 675).

Mancando, nel caso di specie, la prospettazione dell'incidenza del vizio afferente alla procedura di v.a.s. su specifiche previsioni della carta ittica da ritenersi potenzialmente lesive della sfera giuridica dei ricorrenti, la doglianza va dichiarata inammissibile per difetto d'interesse alla sua proposizione.

9.3. In definitiva, l'inammissibilità del primo e del secondo motivo del ricorso introduttivo rendono quest'ultimo complessivamente inammissibile.

10. *Sui motivi aggiunti.*

I motivi aggiunti sono invece irricevibili per tardività della loro notificazione.

10.1. I ricorrenti hanno contestato la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1747 del 30 dicembre 2022, la quale, dato atto della intervenuta conclusione del procedimento di v.a.s. sulla proposta di c.i.r. nonché del parere favorevole con prescrizioni da parte della Commissione regionale per la valutazione ambientale strategica, ha disposto l'“*approvazione della Carta Ittica Regionale ai sensi dell'art 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19*” e dei relativi allegati. È stato altresì impugnato il “*regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1°, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto*”, assunto al prot. n. 1 del 3 gennaio 2023.

Entrambi tali atti sono stati pubblicati nel B.U.R. Veneto n. 1 del 3.1.2023, mentre invece i motivi aggiunti sono stati notificati in data 14.3.2023, ossia oltre il termine perentorio fissato dal combinato disposto degli artt. 29 e 41 del cod. proc. amm..

10.2. Com'è noto, l'art. 29, comma 1°, del cod. proc. amm. stabilisce che l'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni.

Il successivo art. 41, comma 2°, del cod. proc. amm. precisa che il termine di decadenza decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento impugnato, ovvero, per gli atti di cui non è richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione se questa è prevista dalla legge o in base alla legge.

10.2a. Al riguardo giova *in primis* rilevare che l'impugnata carta ittica regionale è tesa a definire, *ex art. 5 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19*, così come modificato dall'articolo 1, comma 4°, della L.R. 7 agosto 2018, n. 30, “*la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse*”.

Più nello specifico, ai sensi della citata L.R. n. 19/1998 la Giunta regionale predispone, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la carta ittica articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee, anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l'ecosistema. I contenuti di dettaglio della carta ittica sono definiti dall'articolo 5, comma 1°, del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, mentre il comma 3° dello stesso articolo 5 prevede che le indicazioni gestionali contenute nella carta ittica regionale possono assumere valore di piano di miglioramento della pesca di cui all'articolo 8 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19.

La c.i.r., pertanto, costituisce “*un vero e proprio piano di settore finalizzato a programmare e regolamentare la tutela del patrimonio ittico e le attività di pesca sia di tipo professionale sia di tipo amatoriale, dilettantistico e sportivo, nonché le attività di acquacoltura, su tutte le acque interne e marittime interne del territorio regionale*” (così le delibere di adozione e di approvazione della c.i.r.). E come messo in evidenza dalla stessa parte ricorrente la c.i.r., predisposta dalla Regione e sottoposta, come ogni strumento di pianificazione, alla procedura di valutazione ambientale strategica, “*è proiettata alla regolamentazione del sistema pesca ed acquacoltura quest'ultima riferita principalmente all'attività agricola di allevamento di forme ittiche corrispondenti ai molluschi e ad altre specie a questi comunque riferibili sia essa volta in aree demaniali sia private*” (cfr. pag. 3 dei motivi aggiunti).

Quanto precede chiarisce la valenza di atto generale a contenuto programmatico rivestita dall'impugnata carta ittica regionale, tesa a dettare misure di razionalizzazione e di ottimale gestione (tra l'altro) dell'attività di acquacoltura, sul più ampio presupposto della necessità di garantire il proseguimento delle attività gestionali e delle attività economico produttive in essere anche nella prima fase attuativa della carta ittica regionale.

Quale atto generale a contenuto programmatico la delibera regionale di approvazione della c.i.r. non era dunque soggetta a comunicazione individuale, ed è stata invero pubblicata nel b.u.r. del Veneto che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 29/2011, “*è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli altri atti che vi sono pubblicati*”.

Secondo l'art. 4 della L.R. n. 29/2011 nella sezione seconda del b.u.r. Veneto sono pubblicate (tra l'altro) le deliberazioni del Consiglio regionale e quelle della Giunta regionale.

Il provvedimento di approvazione della c.i.r. ha anche indicato in calce che la delibera veniva pubblicata nel bollettino

ufficiale della Regione.

È quindi assodato che il provvedimento in questione doveva essere pubblicato nel B.U.R.V. in base alle previsioni della legge regionale appena richiamata.

Orbene, l'art. 41, comma 2°, del cod. proc. amm. chiarisce che per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale e dei quali sia, nel contempo, prescritta dalla legge o in base alla legge la pubblicazione, il termine decadenziale di impugnazione decorre dallo scadere del periodo previsto per quest'ultima.

La pubblicazione vale, cioè, a determinare la decorrenza del termine, purché essa sia prevista in base ad una norma *ad hoc*, in assenza della quale la medesima non può surrogare il principio della piena conoscenza del provvedimento lesivo. Ebbene, nel caso in esame la norma prescrittiva della pubblicazione integrante conoscenza legale è rinvenibile nel citato art. 4 della L.R. n. 29/2011.

Tale disposizione annovera, infatti, espressamente, tra gli atti assoggettati a pubblicazione nel B.U.R.V., le deliberazioni della Giunta regionale, e questo a maggior ragione vista la natura generale e i contenuti programmatici della carta ittica regionale di cui sé detto in precedenza.

10.2b. Ciò posto, occorre rilevare che la gravata deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1747 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata nel B.U.R.V. n. 1 del 3 gennaio 2023 e che il ricorso per motivi aggiunti in epigrafe risulta notificato il 14 marzo 2023, ossia oltre lo spirare del termine decadenziale previsto dall'art. 29 del cod. proc. amm., decorrente -a norma del successivo art. 41, comma 2°- dall'anzidetta data di pubblicazione del 3 gennaio 2023.

E tanto basta a rendere irricevibile per tardività l'impugnativa della d.G.R. n. 1747/2022.

Non vale di certo a rendere tempestivi i motivi aggiunti la circostanza che essi siano stati proposti entro il termine di 60 gg. decorrenti dal 18 gennaio 2023, data di entrata in vigore della carta ittica.

Infatti l'art. 41 fa decorre il termine per l'impugnativa dalla scadenza del periodo previsto per la pubblicazione del provvedimento non soggetto a comunicazione individuale: ma per la delibera in esame non è previsto alcun termine di scadenza della pubblicazione.

Da qui la tardività dei motivi aggiunti nella parte in cui hanno contestato la d.G.R. n. 1747/2022 di approvazione della c.i.r. .

10.2c. Il Tribunale deve concludere per l'irricevibilità dei motivi aggiunti anche nella parte con cui è stato contestato il regolamento regionale n. 1/2023 per la pesca e l'acquacoltura, anch'esso pubblicato nel b.u.r. Veneto n. 1 del 3 gennaio 2023.

L'art. 24, comma 2°, dello Statuto regionale del Veneto prevede infatti che i regolamenti vengano pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale, entrando in vigore nei successivi quindici giorni dalla pubblicazione (salva diversa previsione dei regolamenti stessi).

Nel caso in esame la pubblicazione del regolamento n. 1/2023 nel b.u.r.v. n. 1 del 3.1.2023 rende irricevibile l'impugnativa anche nella parte dedicata alla contestazione del detto regolamento, per le medesime ragioni sin qui delineate.

10.3. I motivi aggiunti sono dunque complessivamente irricevibili.

11. Per le ragioni sin qui esposte, mentre il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile, i motivi aggiunti sono irricevibili.

12. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

(Omissis)